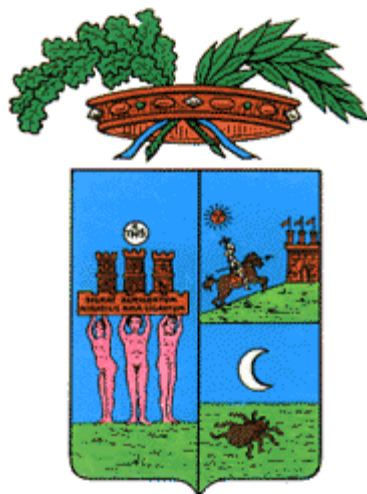




Provincia Regionale di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE APPARTENENTI ALLA PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO

Approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 48/2011

ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **Nuovo Codice delle Strada** (NCS): D.Lvo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
- b) **Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada** (DPR 16/12/1992, n. 495 e ss.mm.ii.);
- c) **Norme funzionali e geo metriche per la costruzione delle strade** (D.M. 01/06/2001, n. 6792 del 5/11/2001)
- d) **Strada**: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ai sensi dell'art. 3 del NCS il termine strada include ad esempio le aree su cui insistono rotatorie, intersezioni, nonché piste ciclabili in sede stradale; include altresì, oltre alla carreggiata, le fasce laterali ad essa esterne quali la banchina, il marciapiede e le aree di sosta. Include altresì i percorsi ciclopeditoni di cui all'art. 2 ,comma 3, lett. f-bis) del NCS;
- e) **Regime giuridico della strada** (ex commi 3, 5, 6, dell'art. 2 del D.Lvo n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.): nell'ambito territoriale della Provincia Regionale di Agrigento inquadra la generica strada, o porzione di essa, come provinciale attestando così che l'area su cui insiste l'arco stradale ne possiede le principali caratteristiche: appartenenza al territorio provinciale, proprietà della Provincia Regionale di Agrigento, compatibilità con gli strumenti urbanistici, rispondenza nelle mappe catastali, manutenzione a carico della Provincia e uso pubblico non necessariamente tutte concomitanti. Alle strade appartenenti al territorio della Provincia di Agrigento, classificate come strade provinciali, si applica il NCS;
- f) **Uso pubblico (di una strada)**: diritto della collettività di persone gravante sull'area di proprietà privata destinata a strada quando questo è stato ed è goduto, indiscriminatamente, da tempo immemorabile dalla collettività medesima, ovvero per *dicatio ad patriam* o per intervenuta usucapione, ovvero diritto della collettività di persone gravante sull'area di proprietà pubblica o privata destinata a strada in forza di apposito provvedimento o accordo, disposto dall'amministrazione proprietaria, ovvero diritto della collettività di persone che grava su una strada di proprietà pubblica o privata in forza della necessità per la collettività di accedere ad un luogo di interesse pubblico (stazioni ferroviarie, tranviarie e automobilistiche, aeroporti, parchi, edifici con valenza pubblica ed ogni altra destinazione reputata a queste assimilabile), ovvero diritto della collettività di persone che grava su una strada di proprietà pubblica o privata in forza dell'uso pubblico già gravante sulle aree da questa collegate;
- g) **Strada provinciale** :
Classificazione tecnico-funzionale: ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, D.Lgs 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii. dal punto di vista tecnico le strade provinciali sono classificate del tipo C e cioè strade extraurbane secondarie;
Classificazione amministrativa: ai sensi dell'art. 2, comma 5, del NCS, per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, sono definite strade provinciali: le strade extraurbane principali e secondarie, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro, ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia

particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico;

Classificazione gerarchico-funzionale: ai sensi del D.M. 05/11/2001, tale criterio è teso a disciplinare l'importanza dell'itinerario di cui la strada fa parte all'interno della rete stradale di modo che l'attività di tutela delle strade possa essere graduata secondo questo grado di importanza;

h) **Assunzione:** il procedimento amministrativo attraverso il quale, una volta conclusasi l'attività di classificazione amministrativa della strada nel senso di individuazione di strada provinciale, o in caso di declassificazione di strada statale, regionale o comunale in strada provinciale, la Provincia provvede ad acquisire la stessa, ovvero tratti di essa, al proprio demanio o patrimonio indisponibile;

i) **Elenco delle Strade Provinciali (ESP):** elenco approvato con delibera di Giunta provinciale, su proposta del Settore Viabilità, contenente l'insieme di tutte le strade appartenenti alla Provincia Regionale di Agrigento;

j) **Classificazione amministrativa delle strade provinciali:** procedimento istruttorio in base al quale una strada o porzione di questa viene inclusa/esclusa dall'ESP, ovvero viene definita o meno strada provinciale. Nel merito la Legge 12/02/1956, n. 128 delega le Regioni, previa istanza della Provincia autorizzata dalla Giunta Provinciale, ad adottare i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade, mentre la classificazione segue quanto previsto dal D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. (NCS) e dal D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

k) **Ufficio preposto alla gestione dell' istruttoria di classificazione amministrativa o ufficio preposto:** Settore Viabilità. Ufficio al quale i tecnici e dipendenti amministrativi appartenenti a tutti i Settori della Provincia, direttamente o indirettamente coinvolti nel procedimento di classificazione delle strade, nel rispetto del principio di mutuo coordinamento, devono relazionare in ordine alle richieste che di volta in volta saranno formulate ai fini della espressione ' del parere sulla classificazione dell'arco di strada oggetto di istruttoria. All'Ufficio preposto è demandato il compito di verificare se una strada, o porzione di questa, possiede i requisiti per essere classificata strada provinciale, ivi comprese eventuali aree accessorie all' arco stradale vero e proprio;

l) **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** figura responsabile dell' ufficio preposto alla gestione dell' istruttoria di classificazione degli archi stradali;

m) **Istante:** soggetto pubblico o privato richiedente lo stato giuridico del generico arco stradale, ovvero soggetto pubblico o privato esponente la necessità di verifica ed eventuale aggiornamento dello stato giuridico del generico arco stradale (anche ufficio specialistico appartenente all'Ente);

n) **Giunta Provinciale:** organo dell'amministrazione a cui è demandata la facoltà di adottare le proposte del Settore Viabilità in ordine alle richieste di classificazione delle strade provinciali;

o) **Regione Sicilia:** organo di governo a cui è demandata, ai sensi della Legge 128/1956, la competenza alla approvazione delle richieste di classificazione formulate con i provvedimenti adottati dalla Giunta Provinciale e quindi la definizione dei termini per eventuali ricorsi.

ART. 3 FINALITÀ' E AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Il Presente regolamento disciplina il processo di definizione del regime giuridico delle strade presenti nel territorio provinciale di proprietà della Provincia Regionale di Agrigento.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le autostrade, oltre alle strade statali, alle strade regionali e alle strade comunali e vicinali ove non sia previsto specifico accordo in tal senso tra la Provincia Regionale di Agrigento e l'Ente proprietario della strada. Per queste strade spettano all'Ente proprietario, diverso dalla Provincia Regionale di Agrigento (A.N.A.S., Stato, Regione, Comuni della provincia), le competenze previste dal NCS.

3. Ulteriori tipi di strada, quali ad esempio quelle di proprietà privata, che non possiedono le caratteristiche necessarie per essere definite provinciali, quindi non iscrivibili nell'ESP, rimangono soggette al regime giuridico, alle tutele e ai vincoli previsti dal Codice Civile.

4. Per le strade del territorio riconosciute strade provinciali si applicano poteri e compiti dell'Ente proprietario così come definiti all'art. 14 del NCS e questi ultimi sono esercitati dalla Amministrazione provinciale. All'Amministrazione provinciale sono demandati anche i poteri di verifica e aggiornamento dell'ESP, ivi compresa la verifica della sussistenza delle condizioni per l'uso pubblico. I compiti di verifica e aggiornamento dell'ESP, nonché di verifica dell'uso pubblico delle strade, sono attribuiti al Settore Viabilità, il quale opera secondo i principi contenuti nella sopra citata legislazione e nella costante giurisprudenza di merito. Tale funzione è espletata dal Settore Viabilità tramite le specifiche competenze possedute dai settori coinvolti e secondo modalità e tempi stabiliti dall'ufficio preposto alla gestione dell'istruttoria; nell'ambito dell'ufficio preposto è individuata la figura del RUP.

ART. 4 CLASSIFICAZIONE TECNICO – FUNZIONALE

Ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., le strade devono essere classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali secondo i tipi riportati nello stesso comma.

Le strade devono avere le caratteristiche minime riportate nel successivo comma 3

Ai sensi dell'art.13, comma 5, D.Lgs n. 285/1992 e ss.mm.ii. gli Enti proprietari delle strade devono classificare la loro rete stradale entro un anno dalla emanazione delle norme di cui al comma 4, stesso art. 13.

Gli stessi Enti proprietari devono provvedere alla declassificazione delle strade di loro competenza, quando le stesse non possiedono più le caratteristiche costruttive e funzionali di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii..

Nell'ambito dell'Ente la competenza alla adozione dei provvedimenti di classificazione tecnico-funzionale delle strade è attribuita al Dirigente del Settore Viabilità.

Ai sensi dell'art. 234, comma 5, D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii., devono essere stabilite le fasce di rispetto disciplinate dagli artt. 16, 17 e 18 citato D.Lgs 285/1992 e specificate dagli artt. 26, 27 e 28 D.P.R. 495/1992 di approvazione del regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada. L'adozione del provvedimento di classificazione tecnico-funzionale sulla rete di proprietà della Provincia comporta effetti diretti ed immediati sotto i profili inerenti la circolazione stradale e la tutela della strada che sono disciplinati dall'art. 175 (utenze ammesse al transito); artt. 176 e 154 (norme di comportamento per i conducenti - possibilità di effettuazione di retromarcia o inversione di marcia); artt. 38, 146, 157 e 158 del NCS (sosta e fermata dei veicoli); artt. 16, 17 e 18 del NCS ed artt. 26, 27 e 28 del Regolamento di esecuzione (Fasce di rispetto delle strade); art. 11, legge 447/1995; Legge quadro sull'inquinamento acustico e DPR 30/03/2004, n. 142 (disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare); art. 22 del NCS ed artt. 44, 45 e 46 del Regolamento di Esecuzione (fasce di pertinenza acustica); art. 23 del NCS ed artt. da 47 a 59 del Regolamento di Esecuzione (disciplina della pubblicità lungo la strada o in vista di essa; art. 142, NCS (limite massimo di velocità in assenza di altre indicazioni; art. 22, NCS ed artt. 44, 45 e 46 del Regolamento di esecuzione; art. 13, commi 1 e 3, NCS e DD.MM 5/11/2001 e 22/4/2004 DD.MM 5/6/2001 e 14/09/2005 e DD.MM. 18/2/1992 e 21/06/2004 (Normativa sulla progettazione, costruzione e collaudo delle infrastrutture stradali); art. 175, comma 12, NCS (attività di soccorso stradale e rimozione dei veicoli); art. 60, comma 2, del Regolamento di esecuzione (Ubicazione delle pertinenze di servizio).

La classificazione tecnico-funzionale richiede l'acquisizione di una notevole massa di dati relativi ai tracciati stradali. Trattandosi di opere datate si impone che si dia luogo al completamento del Catasto delle strade di cui al D.M. LL.PP. 01/06/2001 recante "Modalità di istituzione e aggiornamento del catasto delle strade", dal quale si possono desumere i dati occorrenti per la classificazione tecnico-funzionale.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.Lgs 285/1992, le strade sono classificate provinciali quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.

A mente dell'art. 2, comma 5, D.P.R. 16/12/1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", la classificazione delle strade provinciali, esistenti e di nuova costruzione è effettuata dagli organi regionali competenti.

La classificazione amministrativa rileva in ordine alle responsabilità per danni causati da cattiva manutenzione e gestione della sede stradale comprese le relative pertinenze.

ART. 6 CLASSIFICAZIONE GERARCHICO – FUNZIONALE

La classificazione tecnico - funzionale, prevista dal Codice della strada, non è sufficiente per orientare la complessa attività di programmazione e gestione della rete stradale, perché essa prende in considerazione le caratteristiche tecniche e funzionali della strada e dell'ambiente in cui si colloca, ma non considera l'importanza e il ruolo degli itinerari.

Il criterio gerarchico - funzionale è teso a disciplinare l'importanza dell'itinerario di cui la strada fa parte all'interno della rete stradale che attraversa il territorio provinciale in modo che l'attività di tutela delle strade possa essere graduata, secondo questo grado di importanza, nel rispetto delle disposizioni del D.M. LL.PP. 05/11/2001 recante "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade".

La classificazione gerarchico - funzionale permette di individuare reti stradali connesse e suddivise in classi gerarchicamente ordinate; basate su itinerari stradali.

La classificazione gerarchico - funzionale non si limita alla semplice descrizione delle caratteristiche geometriche e funzionali dei singoli tratti o alla individuazione ma definisce la diversa importanza e funzione degli itinerari.

Essa rileva, anche per le ricadute nei suoi rapporti con gli altri enti competenti, per la costruzione di una visione unitaria degli scenari, con la condivisione degli obiettivi strategici e il coordinamento delle azioni.

ART. 7 ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEL REGIME GIURIDICO DELLE STRADE PROVINCIALI ESISTENTI

1. La verifica del regime giuridico vigente di una strada o di una porzione di essa avviene dietro presentazione di apposita domanda al Settore Viabilità preposto. L'Ufficio preposto provvede entro i termini di legge a fornire all'istante il risultato della verifica condotta sull'ESP precisando così se l'arco stradale in questione sia o meno strada provinciale. Il riscontro alla domanda presentata viene ottemperato dal RUP e potrà avvenire nelle medesime forme con le quali è pervenuta la domanda medesima.

2. L'istruttoria tecnica consiste nell'accertamento dei dati catastali relativi alla strada, oggetto del procedimento, ottenuto tramite l'acquisizione dei rilievi già esistenti, ovvero tramite la redazione di apposita relazione tecnica descrittiva dei luoghi.

Dall'istruttoria tecnica si ricava la categoria di appartenenza della strada, in base alle definizioni di cui all'art. 2, comma 2, D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii..

3. L'istruttoria amministrativa consiste nell'accertamento, per la classificazione dei tratti interni di strade provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti, della delimitazione e della consistenza demografica del centro abitato, attraversato dal tratto interno della strada oggetto del procedimento. A tale scopo la predetta struttura fa riferimento al provvedimento comunale che delimita il centro abitato, corredata di idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini della strade di accesso.

4. Ove il caso in esame presenti caratteristiche tali da rendere necessaria una istruttoria più approfondita, l'ufficio preposto può sottoporre i contenuti dell'istanza al parere degli altri settori in tutti quei casi in cui l'istanza riguarda porzioni di territorio che hanno subito variazioni di assetto urbanistico, condizioni ambientali al contorno dense di questioni legate alla mobilità e al patrimonio, nonché quei casi ritenuti anomali rispetto all'effettivo stato dell'arte dell'arco stradale in questione.

5. I casi esposti sono indicativi e non esaustivi.

6. L'ufficio preposto, mediante il RUP, provvede a dare la necessaria informativa in tal senso al sottoscrittore dell'istanza.

ART. 8 ISTRUTTORIA PER LA VARIAZIONE DEL REGIME GIURIDICO DELLE STRADE PROVINCIALI ESISTENTI

1. L'aggiornamento dell'ESP avrà luogo ogni qual volta si verifichino le seguenti condizioni:

- a) i casi di cui al punto 2 dell'art. 4;
- b) un soggetto pubblico o privato presenti esposto motivato in tal senso;
- c) il Settore competente adotta ordinanza di apertura al traffico di un arco stradale;

2. Tale elenco lo si considera indicativo ma non esaustivo.

3. L'istanza di variazione del regime giuridico vigente di una strada o di una porzione di essa avviene dietro presentazione di apposita domanda all'Ufficio preposto.

4. L'Ufficio preposto, per mezzo del RUP provvede entro i termini di legge a fornire all'istante la comunicazione di avvio del procedimento.

5. L'istruttoria completa, secondo la quale la Provincia Regionale di Agrigento attua la variazione del proprio ESP è la seguente: Il RUP, ricevuta l'istanza di variazione protocollata:

- a) procede alla disamina della segnalazione,

- b) predispone l'istruttoria tecnico - amministrativa relativa alla richiesta di classificazione e la conseguente proposta di deliberazione di richiesta classificazione con successivo inoltro dell'atto di Giunta alla Regione Sicilia per gli adempimenti di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495 e ss.mm.ii.,
- c) invia al soggetto titolare dell'istanza, la comunicazione contenente la risposta all'istanza di riferimento. Nella comunicazione sono individuati gli estremi dell'atto di Giunta con cui sono stati adottati i provvedimenti di variazione dello stato giuridico e le modalità con cui presentare eventuale ricorso,
- d) inoltra ai Settori dell'Ente di riferimento copia dell'atto per consentire ogni eventuale adempimento di competenza (concessione e revoca passi carrabili, ordinanze in materia di traffico, pulizia strade, manutenzione sovrastrutture stradali, etc.).

Per entrambe le comunicazioni sopra citate il riscontro viene fornito unitamente alla specifica circa la esecutività dell' atto di Giunta.

L'ufficio preposto, su base alfanumerica e grafica, una volta trascorsi i termini di pubblicazione sulla G.U.R.S., procederà all'aggiornamento dell' ESP.

ART. 9 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA

1. La richiesta formulata all'Assessorato Regionale LL.PP. di classificazione delle strade, fatte salve le disposizioni del vigente Regolamento di alienazione, è attribuita alla Provincia di Agrigento che vi provvede con delibera di Giunta Provinciale su proposta del Settore competente.
2. Il provvedimento di classificazione di un arco stradale, quindi l'iscrizione nell'ESP, comporta principalmente la sussistenza delle condizioni per l'uso pubblico e definisce l'arco di strada provinciale. Sulle strade provinciali, come definite nel presente regolamento, si applicano i poteri di polizia amministrativa attribuiti alla Provincia; ogni fatto limitativo del diritto di uso pubblico è suscettibile del potere di intervento da parte dell'Ente a prescindere da questioni concernenti la proprietà.
3. La gestione e la manutenzione delle strade provinciali spettano alla Provincia di Agrigento.
4. Il criterio con cui viene attribuito il regime giuridico di strada provinciale è teso alla valutazione della sussistenza di diversi aspetti che possono conferire alla generica strada il carattere di strada provinciale. Tali indicatori, la cui valutazione della sussistenza per il generico arco stradale spetta al Settore Viabilità, sentito il parere degli altri Settori eventualmente interessati, sono così indicativamente riassumibili: appartenenza della strada al territorio provinciale, proprietà provinciale dell'area su cui insiste la strada, conformità urbanistica dell'area su cui insiste la strada, evidenza dell'area stradale nelle mappe catastali e relativa intestazione demaniale, soggetto manutentore della sovrastruttura stradale e delle infrastrutture ivi presenti, uso

pubblico e questioni di opportunità dettate da motivazioni legate alla mobilità. Ai fini della classificazione di una strada gli aspetti sino ad ora elencati possono essere tutti concomitanti.

ART. 10 CLASSIFICAZIONE NUOVE STRADE

1. Le strade di nuova costruzione realizzate dall'Ente vengono direttamente iscritte nell' ESP, assumendo le caratteristiche di strade provinciali nel momento in cui il Settore competente in materia, una volta adottato il provvedimento di apertura al traffico, ne propone la classificazione. Per le strade di nuova costruzione il provvedimento di apertura al traffico definisce già la destinazione all'arco. L'attribuzione dello stato giuridico di strada provinciale ad un nuovo arco stradale non comporta l'assunzione da parte dell'Ente degli oneri manutentivi i quali rimangono subordinati al collaudo delle opere e la loro consegna così come regolato dall'appalto di costruzione.

2. Le strade per le quali vengono variati i capisaldi sono aggiornate nella corrispondente posizione dell'ESP nel momento in cui il Settore competente in materia ne propone l'aggiornamento.

ART. 11 COMPETENZA DEGLI ORGANI

1. L'autorizzazione a formulare istanza di classificazione amministrativa delle strade all'Assessorato regionale ai Lavori Pubblici, competente a mente della Legge 12/02/1958, n.126